

CEMENTO ARMATO e SISMICA**NORMATIVA****R.D. 11 febbraio 1929 n. 274**

Regolamento per la professione di geometra

Art. 16

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

- a) *operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;*
- b) *operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;*
- c) *misura e divisione di fondi rustici;*
- d) *misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;*
- e) *stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*
- f) *stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;*
- g) *stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*
- h) *funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;*
- i) *curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;*

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicano la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Legge 2 marzo 1949 n. 144

Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri

Art. 57 (Classifica delle costruzioni)

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.

A) *Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.*

B) *Costruzione per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie.*

C) *Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.*

D) *Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.*

Categoria II. - *Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.*

E) *Strade e canali.*

F) *Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio.*

G) *Arginature e lavori di terra.*

H) *Manufatti per opere stradali e idrauliche a sé stanti.*

I) *Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.*

Categoria III. - *Bonifiche.*

L) *Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.*

M) *Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.*

N) *Progetti di bonifica agraria.*

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. ***Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.***

2. *Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

D.M. 20 luglio 2012 n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Capo V

Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33 (Ambito di applicazione)

1. *Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, **architetto**, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, **geometra e geometra laureato**, geologo, **ingegnere**, perito agrario e perito agrario laureato, **perito industriale e perito industriale laureato**, tecnologo alimentare.*

R.D. 16 novembre 1939 n. 2229

Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato

[Il presente provvedimento è stato abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, a decorrere dal 16 dicembre 2010]

Capo I Prescrizioni generali

[Art. 1

Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.

Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori].

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Capo II

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Sezione I Adempimenti

Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. *La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*

2. *La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*

3. *L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*

4. *Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.*

5. *Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.*

... ..

Capo IV

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I

Norme per le costruzioni in zone sismiche

... ..

Sezione II

Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. *Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo*

sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. *Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.*

3. *Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.*

4. *I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.*

5. *Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.*

6. *In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.*

7. *Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.*

Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.*

2. *L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.*

2-bis. *Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o*

istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

3. *Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.*

4. *I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

SINTESI GIURISPRUDENZA RECENTE

Principi ricavabili dalla giurisprudenza sull'ambito di competenza progettuale e prestazioni assimilate dei geometri relativamente a costruzioni in cemento armato e zona sismica (analizzate soprattutto le pronunce, a ritroso, fino al 2019).

Partiamo dal **parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 4 settembre 2015 n. 2539** che aveva ad oggetto proprio i limiti delle competenze professionali dei geometri in ambito strutturale (quesito Regione Toscana) a seguito della intervenuta abrogazione del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 (ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, a decorrere dal 16 dicembre 2010).

In analogia con la previsione della lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929 (competenza dei geometri ammessa in ambito rurale per le sole piccole costruzioni accessorie in cemento armato), il Consiglio di Stato stabiliva che « ... *anche per le "modeste" costruzioni civili* [in ambito urbano a termini della lett. m) disp. cit., n.d.r.] **il geometra può progettare, con l'uso del cemento armato**, [esclusivamente, n.d.r.] **piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implicino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone ...** ».

Il parere prosegue fissando altri due principi.

E' consentito scindere la progettazione e direzione lavori architettonica affidandola esclusivamente al geometra **dalla la progettazione e direzione lavori strutturale** che deve essere necessariamente affidata ad ingegnere o architetto per supplire al difetto di competenza del geometra (nello stesso senso, da ultimo, T.R.G.A. Trentino Alto Adige Bolzano, sentenza, 29 aprile 2021 n. 128; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, sentenza, 19 giugno 2020 n. 193; TAR Toscana, Sez. III,

sentenza 24 marzo 2020 n. 360; TAR Lombardia Brescia, Sez, II, sentenza 19 febbraio 2018 n. 194).

In zona sismica, il grado di pericolo specifico, determina un'ulteriore restrizione dell'ambito di competenza strutturale del geometra.

Si può quindi ritenere – sebbene questo il Consiglio di Stato non lo dica – che nelle zone di gradiente sismico 1, 2 e 3 la progettazione (e DL) strutturale ha la prevalenza sulla progettazione (e DL) architettonica che deve essere ad esclusivo appannaggio di un ingegnere o di un architetto con la funzione di direzione e coordinamento della progettazione architettonica eventualmente ancora affidata al geometra, nel caso si tratti di modesta costruzione civile. In questo senso la circolare n. 117 del 21/9/2015 del Consiglio Nazionale Architetti PPC (Prot. 3286).

Facciamo un balzo in avanti di circa sei / sette anni per passare in rassegna la giurisprudenza più recente sul tema posto.

Nota bene

Le pronunce della Cassazione che di seguito verranno richiamate si riferiscono tutte ad incarichi conferiti a geometri nel periodo in cui ancora vigeva il RD 16 novembre 1939 n. 2229 (ovvero ante 16 dicembre 2010). Mentre le sentenze dei giudici amministrativi fanno riferimento prevalentemente a incarichi.

Cass. civ., Sez. II, ordinanza 30 marzo 2022 n. 10261

*I limiti posti dal citato R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m), alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una **scelta inequivoca del legislatore**, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, **che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità**, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovvero sia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato [la fattispecie della lett. l) dell'art. 16 cit., n.d.r.].*

E', pertanto, esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme di cui della L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2 e della L. 2 febbraio

1974, n. 64, art. 17, che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale (cfr., tra le tante, Cass. n. 3021/2005; Cass. n. 19292/2009 e, da ultimo, Cass. n. 2038/2019).

[L'interpretazione estensiva o evolutiva a cui fa riferimento la Cassazione è proprio quella espressa nella nota 15/6/2022 del Presidente del Collegio dei Geometri, n.d.r.]

Va, infatti, ribadito che i geometri non sono abilitati, ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, neanche a redigere "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla suddetta norma, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato, con la specificazione che nemmeno l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato, è idoneo a sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione.

[Il riferimento della Cassazione è all'apporto dell'ingegnere o architetto che non assume la titolarità della progettazione ma si limita a intervenire nella sola direzione lavori e/o a controfirmare o vistare i calcoli e gli elaborati del geometra come meglio precisato nella sentenza successiva, n.d.r.].

Cass. civ., Sez. II, ordinanza, 21 marzo 2022 n. 9072 (stesso Consigliere Relatore della precedente sentenza)

Secondo il principio univocamente dalla stessa affermato [consolidata giurisprudenza della Cassazione, n.d.r.] *(al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), a norma del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m), che non è stato modificato dalla L. n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.*

[Si noti, come evidenziato nella pronuncia, che quando la Cassazione “cassa con rinvio” la Corte di appello chiamata a decidere nel merito la specifica controversia è tenuta a rispettare il “principio di diritto” fissato dalla sentenza della Suprema Corte].

Cass. civ., Sez. III, ordinanza 10 dicembre 2021 n. 39230

[questa pronuncia è citata dalla nota 8/6/2022 della Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Pisa]

La categoria del "progetto architettonico" non ha riscontro, ai fini di causa, nella legge e nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, la quale ha sempre affermato (cfr. sentenze di questa Corte n. 3262 del 1979 e 286 del 1984, non recenti, ma mai contraddette) che i geometri, ai sensi dell'art. 16 del regolamento professionale di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, non possono redigere progetti, sia di massima che esecutivi, di costruzioni che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti.

[Questo orientamento sembra quindi più restrittivo rispetto a quello espresso nel parere del Consiglio di Stato n. 2539/2015 sopra richiamato in quanto pare escludere l'affidabilità anche della sola progettazione architettonica al geometra. Tuttavia, occorre ricordare che anche questa pronuncia della Cassazione si riferisce al regime in cui era ancora in vigore l'art. 1 del RD n. 2229/1939 che riservava espressamente ai soli ingegneri e architetti la progettazione e direzione lavori delle costruzioni in cemento armato].

D'altra parte, la sentenza impugnata non sembra attribuire adeguato rilievo al fatto che l'attività edilizia in questione risulti avvenuta in zona sismica, circostanza che di per sé comporta il « ... conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri ... » (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 8 marzo 2017, n. 5871, Rv. 643365-01; nello stesso senso Cass. Sez. 2, sent. 8 aprile 2009, n. 8543, Rv. 607639-01).

[In base a quest'ultimo principio, pertanto, in zona sismica viene esclusa in radice la configurabilità della natura "modesta" delle costruzioni civili]

Conformi ai principi sopra espressi, sono :

Cass. civ., Sez. VI - 2, ordinanza, 27 settembre 2021 n. 26145

Cass. civ., Sez. II, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 100

T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, sentenza 26 giugno 2020 n. 2684

Cass. civ., Sez. II, ordinanza, 12 novembre 2019 n. 29227

Cass. civ., Sez. II, ordinanza, 24 gennaio 2019 n. 2038

Cons. G.A. Sicilia, sentenza, 31 dicembre 2018 n. 1041

Cons. Stato, Sez. IV, sentenza, 28 novembre 2012 n. 6036

Sull'esclusione di un autonomo ambito di competenza progettuale e di direzione dei lavori dei geometri in zona sismica, si trovano varie pronunce che esprimono il seguente ulteriore principio :

T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, sentenza 7 gennaio 2021 n. 220

*Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi, se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), R.D. n. 274 del 1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre **non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica**, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.*

CONFORMI

Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2020 n. 1341

Cass. civ., Sez. II, ordinanza, 7 febbraio 2020 n. 2913

TAR Campania Salerno, Sez. I, sentenza 14 maggio 2018 n. 742

Cass. civ., Sez. II, sentenza, 8 marzo 2017 n. 5871

Cons. Stato, Sez. IV, sentenza, 9 febbraio 2012 n. 686

Cons. Stato, Sez. V, sentenza, 28 aprile 2011 n. 2537

In senso parzialmente difforme a quest'ultimo orientamento (ma isolata) :

T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, sentenza 23 agosto 2016 n. 4049

*La circostanza che le opere civili insistano in zona sismica non è sufficiente a escludere, di per sé, che la costruzione civile possa ritenersi "modesta", ai fini della competenza del geometra alla sua progettazione per le parti non interessate dalle strutture di cemento armato. **In tale ipotesi il requisito della "modestia" della costruzione civile deve essere valutato con maggiore rigore ma non escluso automaticamente.***